



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

*Il Dirigente*  
*Il Funzionario Delegato*  
*M. Martorano*

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

NUMERO **679** DEL **19 SET. 2012**

**IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE**

TRASMESSA A:

Collegio Sindacale il **19 SET. 2012**       Controllo preventivo regionale il

**OGGETTO** DETERMINAZIONE E RIPARTO DEL CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE AREE NEGOZIALI DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE "MODALITA' OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE DI TUTTE LE AREE CONTRATTUALI".

**DIREZIONE PROPONENTE**

Documenti integranti il provvedimento  
Allegati A, B, C e D

Numero Allegati **4**

**RISERVATO ALL'UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)**

Centro di responsabilità € \_\_\_\_\_  
Centro di costo € \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza  
in data **19 SET. 2012**

Ex art. 44 - L.R.n. 39/2001 e s.m.l. e che la stessa vi rimarrà affissa per 5 gg. consecutivi

Potenza,

**19 SET. 2012**

DATA

*Luigi Martorano*

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Luigi Martorano

## RICHIAMATI:

- l'art. 23, ultimo comma, della L. n. 300/70, e smi;
- gli artt. 43 e 50 del D. Lgs. n. 165/2001, e smi;

RICHIAMATI i Contratti Collettivi Quadro, di seguito elencati, con riferimento alle rispettive aree negoziali, per la disciplina della ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle Associazioni Sindacali:

- per l'Area Personale del Comparto:

- C.C.N.Q. del 7 agosto 1998;
- C.C.N.Q. del 24 settembre 2007;
- C.C.N.Q. del 9 ottobre 2009;
- C.C.N.L di comparto, ove siano riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari;

- per le Aree delle varie Dirigenze:

- C.C.N.Q. del 7 agosto 1998;
- C.C.N.Q. del 3 ottobre 2005;
- C.C.N.L delle aree della dirigenza, ove siano riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari;

## VISTE:

- la Circolare ARAN prot. n. 5126 del 4 luglio 2003 "Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali";
- la nota ARAN prot. n. 4260 del 27 maggio 2004 "Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro";
- la nota ARAN prot. n. 8407 del 14 ottobre 2009 con la quale, tra l'altro, la citata Agenzia ha confermato la metodologia di determinazione del monte ore dei permessi sindacali, come specificata nella prefata Circolare prot. n. 5126/2003;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni prima richiamate, il monte ore annuo a disposizione per le specifiche finalità da parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del comparto è calcolato tenendo conto che:

- i minuti da prendere a riferimento sono pari a n. 71, di cui n. 30 di spettanza della RSU, per dipendente in servizio a tempo indeterminato;
- i dipendenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello preso in considerazione, ivi compresi quelli in comando o fuori ruolo;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni su richiamate, il monte ore annuo a disposizione per le specifiche finalità da parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale delle varie dirigenze è calcolato tenendo conto che:

- i minuti da prendere a riferimento sono pari a n. 37 per dirigente in servizio a tempo indeterminato;
- i dipendenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello preso in considerazione, ivi compresi quelli in comando o fuori ruolo;

RILEVATO che, per effetto delle disposizioni su richiamate, per il personale del comparto, la distribuzione del suddetto monte ore aziendale tra le Organizzazioni Sindacali titolari, in quanto rappresentative, è effettuata proporzionalmente sulla base della media tra il dato associativo – percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate in ambito aziendale - ed i voti conseguiti nelle ultime elezioni della RSU;

RILEVATO che, per effetto delle disposizioni su richiamate, per il personale delle varie dirigenze, la distribuzione del suddetto monte ore aziendale tra le Organizzazioni Sindacali titolari, in quanto rappresentative, è effettuata proporzionalmente sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate in ambito aziendale;

PRESO ATTO, in relazione a quanto sopra, che la quantificazione dei contingenti delle tre aree contrattuali in ambito aziendale debba essere determinato con riferimento al numero delle deleghe in possesso dalle singole Organizzazioni Sindacali al 31.12.2011 e, solo per l'area del personale del comparto, anche con riferimento all'esito delle votazioni della RSU del 5 – 7 marzo c.a.;

VISTI:

- le schede di sintesi delle deleghe sindacali al 31.12.2011, giusta nota dell'U.O. Gestione del Personale prot. n. 81 del 17.05.2012;
- il verbale finale dell'elezione della RSU del 5 – 7 marzo 2012, giusta Deliberazione n. 256 del 37.03.2012, di presa d'atto della nota prot. n. 34190 del 14.03.2012 della Commissione Elettorale;

RILEVATO che le Organizzazioni Sindacali rappresentative cui spettano i permessi aziendali sono quelle ammesse alla contrattazione nazionale e che per le Federazioni Sindacali rappresentative formate da più sigle costituenti o affiliate, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, e smi, l'assegnazione dei permessi avviene in capo alla Federazione unitariamente intesa non alle singole single componenti;

PRESA VISIONE sul sito dell'A.R.A.N. dell'Area "Rappresentatività sindacale" relativa alla contrattazione del biennio economico 2008 - 2009, nella quale sono evidenziate le Organizzazioni e la Confederazioni sindacali che sono state ammesse alla trattativa per la definizione del rispettivo C.C.N.L. per il succitato biennio e che hanno diritto a beneficiare dei permessi in questione, a prescindere dalla sottoscrizione o meno del contratto di lavoro in questione;

DATO ATTO che le sotto elencate sigle sindacali sono escluse dall'assegnazione di quote di contingenti di permessi, tenuto conto che le stesse non sono state ammesse alle trattative nazionali come si rileva dalle succitate informazioni pubblicate nel sito dell'ARAN:

- area personale del comparto: SPIF, NURSIND, UGL, COBAS, SUNAS, SNATOS, NURSING UP, USB;
- area dirigenza SPTA: FP CIDA;
- area dirigenza Medica e Veterinaria: FM aderente UIL FPL, ANMDO, ASMOOI, LICSA;

RILEVATO che, in caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi nei luoghi di lavoro, la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi, che avviene dalla data di stipulazione del nuovo C.C.N.L., e che, pertanto, i permessi, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro - rata dalle organizzazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale, giusta nota ARAN prot. n. 5126/2003;

RITENUTO di approvare i n. 3 elaborati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, Allegato A per la Dirigenza Medica e Veterinaria, Allegato B per la Dirigenza SPTA e Allegato C per il personale Comparto, con i quali sono stati analiticamente quantificati i contingenti dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative per il corrente anno 2012;

VISTO l'art. 4, comma 4, del Decreto del 23 febbraio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione – in materia di trasparenza e razionalizzazione delle prerogative sindacali nel pubblico impiego;

RICHIAMATO l'art. 9 del C.C.N.Q. del 9 ottobre 2009 che introduce l'obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. n. 49531 del 24.11.2009 contenente chiarimenti per l'assolvimento degli obblighi citati;

CONSIDERATO che l'applicazione della Procedura GEDAP permette alle Amministrazioni ed alle rappresentanze sindacali un monitoraggio in tempo reale del consumo del monte ore aziendale e di quello nazionale per gli organismi statuari, finalizzato alla reale possibilità di contenere gli eventuali esuberanti delle prerogative sindacali ed il conseguente contenzioso per il recupero del relativo corrispettivo economico;

RILEVATO che le disposizioni contrattuali sopra richiamate richiedono una revisione della procedura sinora adottata in ambito aziendale per la fruizione dei permessi sindacali, per cui risulta necessario individuare i soggetti, le modalità ed i tempi per la corretta e tempestiva richiesta e trasmissione delle informazioni relative alla fruizione dei permessi da parte dei dirigenti sindacali regolarmente accreditati, in modo da evitare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 9, comma 9, del citato C.C.N.Q. del 9 ottobre 2009;

PRESO ATTO che, con note prot. nn. 89153, 89155 e 89157 del 19.07.2012, questa Azienda ha trasmesso per l'informazione preventiva rispettivamente alle rappresentanze sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria, dell'area della dirigenza SPTA e del personale del comparto, gli elaborati di cui agli Allegati A, B e C al presente provvedimento e il documento relativo alle "Modalità operative per la fruizione dei permessi sindacali personale dipendente di tutte le aree contrattuali";

PRESO ATTO dell'assenza di osservazioni da parte delle rappresentanze sindacali delle varie aree contrattuali in merito ai succitati Allegati A, B e C, tramessi con le note sopra indicate;

PRESO ATTO dell'assenza di osservazioni da parte delle rappresentanze sindacali delle varie aree contrattuali in merito al documento relativo alle "Modalità operative per la fruizione dei permessi sindacali personale dipendente di tutte le aree contrattuali", fatta eccezione per la FIALS, giusta note prot. nn. 90597 del 23.07.2012 e 96621 del 7.08.2012;

VISTE le note prot. n. 94303 del 1.08.2012, di riscontro alla nota prot. n. 90597/2012 della FIALS, e prot. n. 104113 del 3.09.2012, di riscontro alla nota prot. n. 96621/2012 della predetta Organizzazione Sindacale;

PRESO ATTO, altresì, che le eccezioni poste dalla FIALS sono state discusse durante l'incontro con le rappresentanze sindacali del personale del comparto del 3.09.2012, giusta verbale n. 5;

RITENUTO, pertanto, di approvare le "Modalità operative per la fruizione dei permessi sindacali personale dipendente di tutte le aree contrattuali", trasmesse con le su menzionate note prot. nn. 89153, 89155 e 89157 del 19.07.2012, Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare i n. 3 elaborati, parti integranti e sostanziali, Allegato A per la Dirigenza Medica e Veterinaria, Allegato B per la Dirigenza SPTA e Allegato C per il personale Comparto, con i quali sono stati analiticamente quantificati i contingenti dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative per il corrente anno 2012;
2. di approvare le "Modalità operative per la fruizione dei permessi sindacali personale dipendente di tutte le aree contrattuali", trasmesse con le su menzionate note prot. nn. 89153, 89155 e 89157 del 19.07.2012, Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto che dei contenuti degli stessi Allegati A, B, C, e D è stata esperita la dovuta informazione preventiva alle rappresentanze sindacali di tutte le aree negoziali, giusta note prot. nn. 89153, 89155 e 89157 del 19.07.2012 e dell'assenza di osservazioni da parte delle delle suddette rappresentanze sindacali, fatta eccezione per la FIALS in merito esclusivamente all'Allegato D;
4. di prendere atto, altresì, che le osservazioni prodotte dalla FIALS sono state riscontrate con le note prot. nn. 94303/2012 e 104113/2012 e discusse durante l'incontro sindacale del personale del comparto del 3.09.2012, giusta verbale n. 5;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line di questa Azienda e di trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali di tutte le aree negoziali;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione dell'U.O. Gestione del Personale per i seguiti di competenza;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di agevolare il sistema di relazioni sindacali aziendali.

~~L'ISTRUTTORE~~

~~IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA~~

*Carlo de Felice*

~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~

IL DIRETTORE SANITARIO  
DR. GIUSEPPE NICOLÒ CUGNO

*F. Cugno*

IL DIRETTORE GENERALE  
DR. MARIO MARRA

*F. Marra*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT.SSA. CRISTIANA MECCA

*C. Mecca*

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ALLEGATO A									
OO.SS. AREA IV	VOTI	%	DELEGHE	% DELEGHE	% MEDIA (% VOTI + % DELEGHE)				
CGIL MEDICI	0	0	37	13,26					
CISL MEDICI	0	0	20	7,17					
FM aderente UIL FPL	0	0	28	10,04					
FESMED	0	0	32	11,47					
CIMO ASMD	0	0	16	5,73					
ANAAO ASSOMED	0	0	34	12,19					
ANPO ASCOTTI FIALS									
MEDICI	0	0	17	6,09					
AAROI	0	0	20	7,17					
FVM	0	0	53	19,00					
FASSID	0	0	15	5,38					
ANMDO			3	1,08					
ASMOOI			3	1,08					
LICSA			1	0,36					
TOTALE	0	0	279	100					
OO.SS.									
CGIL MEDICI	0	0	37	13,26					
CISL MEDICI	0	0	20	7,17					
FESMED	0	0	32	11,47					
CIMO ASMD	0	0	16	5,73					
ANAAO ASSOMED	0	0	34	12,19					
ANPO ASCOTTI FIALS									
MEDICI	0	0	17	6,09					
AAROI	0	0	20	7,17					
FVM	0	0	53	19,00					
FASSID	0	0	15	5,38					
					VALORE OO.SS.				
					RAPPRESENTATIVE ULTIMO				
			244	87,46	BIENNIO ECONOMICO				
FM aderente UIL FPL	0	0	28	10,04					
ANMDO			3	1,08					



ALLEGATO B	VOTI	%	DELEGHE	% DELEGHE	% MEDIA (% VOTI + % DELEGHE)
OO.SS. AREA III	0	0	14	22,58	
CGIL FP	0	0	5	8,06	
CISL FPS	0	0	5	8,06	
UIL FPL	0	0	2	3,23	
FP CIDA (SIDIRSS)	0	0	11	17,74	
ANAAO ASSOMED (SNABI-SDS)	0	0	17	27,42	
FASSID (SINAF0-AUPI)	0	0	8	12,90	
FEDIR SANITA' (ammessa con riserva)	0	0	62	100,00	
TOTALE	0	0			
OO.SS.					
CGIL FP	0	0	14	22,58	
CISL FPS	0	0	5	8,06	
UIL FPL	0	0	5	8,06	
ANAAO ASSOMED (SNABI-SDS)	0	0	11	17,74	
FASSID (SINAF0-AUPI)	0	0	17	27,42	
FEDIR SANITA' (ammessa con riserva)	0	0	8	12,90	
					VALORE OO.SS.
					RAPPRESENTATIVE ULTIMO BIENNIO ECONOMICO
	0	0	60	96,77	
FP CIDA (SIDIRSS)					
TOTALE			2	3,23	VALORE DA RIPROPORZIONARE
			62	100	





ALLEGATO C

RSU				
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12 /2011	MINUTI PER DIPENDENTE	TOTALE MINUTI	TOTALE ORE SPETTANTI	
1968	30	59040	984	

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI  
PERSONALE DIPENDENTE DI TUTTE LE AREE CONTRATTUALI  
AZIENDA SANITARIA DI POTENZA**

**PREMESSA**

L'art. 4, comma 4, del **Decreto 23 febbraio 2009** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, al fine di assicurare la trasparenza e la razionalizzazione delle prerogative sindacali nel pubblico impiego, ha disposto in particolare che i contratti collettivi nazionali quadro prevedano: *“l'obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione... omissis ... le sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonché per la mancata trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei dati entro i termini fissati dai medesimi contratti quadro”*.

Conseguentemente l'art. 9 del **CCNQ del 9 ottobre 2009** per la ripartizione delle prerogative sindacali ha introdotto una serie di disposizioni, di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- comma 4: è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e, comunque, **non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione**, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, **esclusivamente attraverso il sito web GEDAP**;

- comma 9: le amministrazioni hanno l'obbligo di individuare il **responsabile del procedimento** dell'invio dei dati, nei termini legislativi e contrattuali previsti e la mancata trasmissione dei dati entro i termini indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento.

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, ha inviato diverse direttive alle Amministrazioni per dare modo alle stesse di assolvere in pieno agli obblighi citati e ha implementato la **Procedura GEDAP** che prevede un sistema in grado di monitorare in tempo reale sia il consumo del monte ore aziendale che quello nazionale per gli organismi statuari, con la concreta possibilità di ridurre l'utilizzo in esubero delle prerogative sindacali e di arrivare ad un progressivo calo del contenzioso per il recupero del relativo corrispettivo economico.

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, ha inoltre ribadito che anche per i **permessi sindacali**, di qualsiasi tipo, **“deve essere avanzata dall'associazione sindacale interessata apposita richiesta anteriormente alla data di fruizione”** (Circolare DFP 0049531 del 24/11/2009), facendo riferimento in particolare all'art. 10, comma 6, del **CCNQ 7 agosto 1998** e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce: *“Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere **garantita la funzionalità** dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente”*.

Le disposizioni sopra riportate richiedono una revisione della procedura sinora adottata per la fruizione dei permessi sindacali, per cui risulta necessario individuare i soggetti, le modalità ed i tempi per la corretta e tempestiva richiesta e trasmissione delle informazioni relative alla fruizione dei permessi da parte dei dirigenti sindacali

regolarmente accreditati in modo da evitare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 9 comma 9 del citato CCNQ.

#### **DESTINATARI**

I dipendenti che possono fruire delle prerogative sindacali sono **esclusivamente** i Dirigenti sindacali accreditati dalle Segreterie territoriali delle OO.SS. (area dirigenza medica e veterinaria, area dirigenza SPTA, area del personale del comparto) e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.).

L'accREDITAMENTO avviene mediante formale comunicazione delle predette Segreterie all'Azienda, che provvede ad informare i Responsabili delle strutture ove prestano servizio i Dirigenti sindacali, anche attraverso il sito web aziendale.

Al fine di consentire una corretta gestione degli accreditati la Direzione Generale ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNQ del 7.08.1998 e dell'art. 8 e degli artt. 9 dei CC.CC.NN.LL. 1998/2001, rispettivamente, del personale del comparto e del personale delle varie dirigenze, i nominativi dei dirigenti sindacali alle Associazioni Sindacali aventi titolo con note prot. nn. 45855 del 11.04.2012 (personale del comparto), 45860 del 11.04.2012 (dirigenza SPTA) e 45850 del 11.04.2012 (dirigenza medica e veterinaria).

Le note di riscontro contenenti i nominativi dei dirigenti sindacali accreditati per questa Azienda da parte delle Segreterie Regionali/Provinciali delle Associazioni Sindacali interessate sono trasmesse in copia dall'Ufficio Relazioni Sindacali all'U.O. Personale per i seguiti di competenza.

L'accertamento dell'appartenenza del soggetto all'Organizzazione Sindacale o alla RSU e della sussistenza del diritto per la fruizione del permesso sindacale è disposta direttamente dall'U.O. Personale, previo esame della suddetta documentazione.

#### **TIPOLOGIE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI**

Le tipologie di permesso di cui i dirigenti possono fruire sono quelle previste dal CCNQ 7 agosto 1998 e precisamente:

- artt. 9 e 10 permessi per espletamento del mandato;
- art. 11 permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ( non fruibili dalla RSU).

#### **MONTE ORE AZIENDALE**

L'Ufficio Relazioni Sindacali annualmente comunica ai rappresentanti sindacali aziendali il monte ore aziendale a disposizione dell'Associazione Sindacale di riferimento e comunica, altresì, ad ogni componente della RSU aziendale il monte ore a disposizione.

La RSU definisce le modalità di utilizzo delle ore a disposizione da parte dei componenti nel proprio regolamento di funzionamento.

#### **PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE**

Per garantire il corretto e preventivo inserimento nel programma GEDAP dei dati relativi ai permessi sindacali, è necessario che la **comunicazione della richiesta di permesso sindacale**:

**1)** sia predisposta secondo il fac – simile allegato al presente documento e trasmessa dal dipendente che intende fruirne, per il tramite dell'Associazione Sindacale, al Coordinatore/Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza, a mezzo fax o posta elettronica o consegnata a mano, di norma, **entro 3 giorni lavorativi dall'inizio della fruizione del permesso sindacale** (in tal senso vengono sempre considerati non lavorativi sabato, domenica e festivi) e, in casi eccezionali e di particolare urgenza, **almeno ventiquattro ore prima**;

**2)** contenga l'imputazione alla **specifico tipologia** (monte ore di sigla aziendale, partecipazione a riunione degli organismi direttivi statutari, monte ore Rsu aziendale);

**3)** sia **sottoscritta**, a seconda della tipologia del permesso richiesto:

- per i permessi a carico del **monte ore di sigla** o di quello per **gli organismi statutari**: dal responsabile sindacale autorizzato dall'associazione sindacale a richiedere permessi;

- per i permessi a carico del **monte ore della RSU Aziendale**: dal componente delegato dalla RSU ovvero, in assenza di comunicazioni, dal componente RSU che ne fruisce;  
**4)** indichi l'esatto **periodo** e la **durata** dell'assenza per permesso sindacale (in giorni o in ore);

Il soggetto che, in base all'organizzazione interna della struttura di riferimento, è abilitato ad autorizzare le assenze del personale appone il **visto** sul modello ricevuto e lo trasmette a mezzo fax o posta elettronica all'Ufficio del Personale di riferimento, **tempestivamente e, comunque, prima dell'inizio della fruizione del permesso sindacale.**

Solo in caso di **diniego per gravi motivi organizzativi** legati al regolare svolgimento della attività della struttura di riferimento, li riporta sul modello pervenuto e lo ritrasmette al dipendente prima della fruizione del permesso stesso.

Come riportato in premessa, il CCNQ 9 ottobre 2009 ha introdotto l'obbligo di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica le comunicazioni riguardanti la fruizione di permessi sindacali entro le due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi **provvedimenti di autorizzazione.**

L'Ufficio competente dell'U.O. Personale, ricevuta la richiesta, provvederà all'immediata **verifica della capienza del monte - ore dei permessi sindacali** e, nel caso di accertamento positivo, l'autorizzazione si intenderà tacitamente concessa, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'inserimento dei dati nel programma GEDAP, **la data di autorizzazione del provvedimento coinciderà con quella di trasmissione via fax della richiesta, vistata dal Responsabile della struttura di appartenenza, all'Ufficio dell'U.O. Personale territorialmente competente.**

#### **CONTABILIZZAZIONE ORARIA DEL PERMESSO SINDACALE**

In caso di richiesta di permesso sindacale per un'intera giornata, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. del 23 febbraio 2009, l'Ufficio competente dell'U.O. Personale provvederà a contabilizzare l'assenza e ad inserirla in procedura GEDAP a seconda dell'**orario di servizio giornaliero** previsto dall'articolazione oraria settimanale del dipendente.

In caso di richiesta di permesso sindacale a ore l'Ufficio competente dell'U.O. Personale provvederà ad inserire nella procedura GEDAP il numero di ore risultante dalla richiesta ed a contabilizzare, come orario di presenza, anche l'eventuale timbratura avvenuta **solo fino a concorrenza dell'orario giornaliero** previsto in base all'articolazione oraria settimanale del dipendente, **senza modificare la durata del permesso sindacale richiesto e inserito nella procedura GEDAP.**

**Non sono ammesse rettifiche alla durata** del permesso sindacale dopo la presentazione della relativa richiesta, **salvo il caso di totale inutilizzo del permesso già richiesto, da comunicare al numero di fax di cui sopra entro 24 ore dalla data di mancata fruizione.**

**Non è necessario produrre alcun giustificativo per l'assenza in permesso sindacale.**

#### **PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA RSU AZIENDALE**

La RSU aziendale comunica in via preventiva ai Coordinatori/Dirigenti Responsabili delle strutture di appartenenza la partecipazione a riunioni periodiche o straordinarie.

Un rappresentante della RSU aziendale, in occasione di ogni incontro di tale organismo, consegna l'elenco dei partecipanti alla specifica riunione di RSU, **entro le ore 12.00 del medesimo giorno**, all'U.O. Personale, il quale lo comunica al competente ufficio, affinché questo possa inserire i dati in tempo utile nella procedura GEDAP.

#### **RENDICONTAZIONE DEI REPORTS ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI**

L'U.O. Personale, come stabilito dall'art. 9, comma 5 del **CCNQ del 9 ottobre 2009**, trasmette trimestralmente, ai rappresentanti aziendali delle singole associazioni

sindacali, il report con i dati di **consumo aziendale** dei permessi sindacali utilizzati dai dipendenti, sia a carico del **monte ore aziendale di sigla**, che di quello per **organismi statutari** e trasmette ai componenti la RSU il report con i dati di **consumo del monte ore aziendale di RSU**.

#### **ESAURIMENTO DEL MONTE ORE**

Nel caso in cui l'**U.O. Personale**, attraverso la procedura GEDAP è accerti l'avvenuto esaurimento del contingente di permessi sindacali del **monte ore aziendale**, provvederà a comunicare all'associazione sindacale interessata ovvero alla RSU che fino al termine dell'anno in corso non è più possibile autorizzare altri permessi sindacali a carico dello specifico monte ore di riferimento.

Il **Dipartimento della Funzione Pubblica** inserisce nella procedura GEDAP il contingente annuale a livello nazionale dei permessi sindacali per gli **organismi statutari** e pertanto, quando la procedura segnala l'avvenuto esaurimento del monte ore, l'**U.O. Personale** comunica al rappresentante aziendale dell'associazione interessata che da quel momento, fino alla fine dell'anno, non sono autorizzabili altri permessi sindacali a carico di tale specifico monte ore.

Le presenti "Modalità Operative per la fruizione dei permessi sindacali" hanno validità per il **personale dipendente di tutte le Aree** dell'Azienda Sanitaria di Potenza e sostituiscono ogni precedente modalità di fruizione dei permessi sindacali.

# ALLEGATO D

## Fac simile richiesta fruizione permesso sindacale (allegato alle "Modalità operative per la fruizione dei permessi sindacali personale dipendente di tutte le aree contrattuali Azienda Sanitaria di Potenza")

Al Dirigente/Coordinatore  
Responsabile della Struttura

\_\_\_\_\_

Sede

\_\_\_\_\_

All'U.O. Personale

\_\_\_\_\_

Oggetto: richiesta permesso sindacale.

Con la presente si comunica la richiesta di permesso sindacale a favore di:

Dott./Dott.ssa – Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_,

in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale (indicare se permesso retribuito a carico del monte ore aziendale ovvero permesso retribuito a carico del monte ore nazionale per riunioni di organismi statutari) ovvero in qualità di componente RSU aziendale, per tutta la giornata del \_\_\_\_\_ ovvero per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Il Segretario/Responsabile dell'Organizzazione  
Sindacale ovvero Il Coordinatore/Componente la  
RSU Aziendale

\_\_\_\_\_

Visto: la fruizione del permesso sindacale:

- è compatibile con la funzionalità della struttura di riferimento

- non è compatibile con la funzionalità della struttura di riferimento:

motivo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Dirigente/Coordinatore Responsabile della Struttura

\_\_\_\_\_

(da inviare, a cura del Dirigente/Coordinatore Responsabile della Struttura all'Ufficio territorialmente competente dell'U.O. Personale al fax n. ....).

5


**OGGETTO** DETERMINAZIONE E RIPARTO DEL CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE AREE NEGOZIALI DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE "MODALITA' OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE DI TUTTE LE AREE CONTRATTUALI".

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_

all'Unità Operativa \_\_\_\_\_ Ufficio Relazioni Sindacali

e alle Unità Operative \_\_\_\_\_ U.O. Gestione del Personale

L'IMPIEGATO ADDETTO \_\_\_\_\_



(LUIGI MARTORANO)